

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA

Articolo 1 (Finalità)

Il Codice etico individua i principi di correttezza indispensabili per il migliore svolgimento della missione formativa e scientifica dell'Ateneo. Esso fa appello al senso di responsabilità che deve accompagnare l'adempimento dei propri doveri non meno che l'esercizio dei propri diritti all'interno della comunità accademica.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

I principi generali di comportamento indicati dagli artt. 3-10 si applicano a tutti i componenti della comunità accademica, compresi coloro che si trovano anche temporaneamente in rapporto di servizio o di collaborazione con l'Ateneo. Si estendono, per quanto di ragione, agli ospiti delle strutture universitarie. Gli stessi principi e le regole di condotta relative ai docenti e alle docenti, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti e alle studentesse si affiancano alle norme di fonte costituzionale, convenzionale e legislativa, nonché a quelle contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Università di Siena.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 3 (Doveri di lealtà e di collaborazione reciproca)

Ciascuno è tenuto, secondo il proprio ruolo, ad osservare la massima lealtà e correttezza, prestando altresì piena collaborazione allo svolgimento dei compiti dell'Ateneo. Sono inammissibili le resistenze burocratiche, i comportamenti non trasparenti, i favoritismi e le richieste di favoritismi.

Articolo 4 (Rispetto della dignità e libertà altrui)

In ogni momento della vita accademica è necessario un comportamento rispettoso della libertà e della dignità altrui, tale da evitare qualsiasi forma di discriminazione, di pressione indebita, di molestia e di abuso.

Articolo 5 (Pari opportunità)

E' richiesta costante attenzione alla necessità di superare gli svantaggi legati alla condizione femminile, nello studio, nel lavoro e nella ricerca.

Articolo 6 (Partecipazione alla vita accademica)

Tutti sono tenuti a concorrere alla elezione degli organi di governo dell'Ateneo. Tutti sono tenuti a partecipare con la dovuta diligenza all'attività dei collegi cui a qualsiasi titolo appartengono, astenendosi dal divulgare il testo di atti o documenti che non siano già stati resi pubblici.

Articolo 7
(Conflitto di interessi)

Chi si trovi, per conto proprio o di terzi, in conflitto di interessi rispetto all'Università, si astiene dal compiere gli atti relativi e ne riferisce al responsabile della struttura di volta in volta interessata.

I membri degli organi collegiali si astengono dal partecipare alla discussione e alla deliberazione in ordine alla quale si trovino in conflitto di interessi, curando che tale circostanza risulti a verbale.

I membri di commissioni di concorso, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono propri parenti e affini fino al quarto grado, nonché persone con le quali abbiano relazioni affettive, amicali, o di affari, si dimettono dalla commissione.

Chi si candida a cariche elettive deve dichiarare la propria adesione ad associazioni o organizzazioni i cui interessi siano coinvolti nell'attività della relativa struttura.

Articolo 8
(Modalità di esercizio delle libertà)

L'esercizio delle libertà individuali e collettive all'interno dell'Ateneo esclude atteggiamenti e manifestazioni che non siano consoni ad un ambiente destinato allo studio e alla ricerca.

La pubblicità delle sedute di esami e di laurea non implica la liceità di videoregistrazioni, se non autorizzate dal responsabile della struttura interessata.

Articolo 9
(Uso dei beni e delle risorse)

Le strutture, i beni e gli spazi comuni dell'Ateneo, in particolare il patrimonio librario e i laboratori, devono essere usati e conservati con cura. E' compito di ciascuno favorirne la piena utilizzazione da parte di tutti i membri della comunità, al fine di incoraggiare lo sviluppo della ricerca e l'approfondimento didattico.

Articolo 10
(Rispetto dell'ambiente)

Tutti si impegnano ad un comportamento ecologicamente corretto, inteso in particolare al risparmio dell'energia, dell'acqua e della carta, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti.

DOVERI DEI DOCENTI E DELLE DOCENTI

Articolo 11
(Doveri relativi all'attività didattica)

L'insegnamento è finalizzato alla crescita culturale e civile degli studenti. Esso è svolto alla luce dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo, stimolando l'apprendimento anche attraverso l'esposizione critica di tesi diverse.

Nello svolgimento dei corsi i docenti debbono tenere conto delle conoscenze preliminari degli studenti e dei risultati della valutazione della didattica.

Articolo 12
(Esami e tesi di laurea)

Gli esami e la tesi sono momenti fondamentali della formazione universitaria.

Gli esami devono essere svolti con imparzialità e correttezza.

Il docente è tenuto ad assegnare la tesi secondo criteri non discriminatori e ad offrire adeguato sostegno al suo svolgimento.

Articolo 13
(Doveri attinenti alla ricerca)

Nella pubblicazione dei risultati delle ricerche il docente deve garantire la veridicità dei dati e la citazione esaustiva delle fonti utilizzate. Deve altresì dichiarare i finanziamenti ricevuti.

Fermo il rispetto dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali, il docente non si appropria in alcun modo dei risultati ottenuti da altri nel campo della ricerca e non fa figurare nella pubblicazione dei risultati persone che non vi hanno contribuito.

I rapporti con i colleghi e con le colleghes sono improntati al rispetto reciproco e alla massima collaborazione. I fondi di ricerca devono essere utilizzati con appropriatezza.

Articolo 14
(Doveri riguardanti il reclutamento)

La formazione dei giovani studiosi rientra tra i compiti istituzionali del docente.

E' obbligatorio astenersi dal partecipare a commissioni di concorso, nonché alla deliberazione di chiamate o di richieste di afferenza, quando concorrano coniugi o conviventi, o quando concorrano persone cui il docente sia legato da relazioni affettive, amicali o di affari.

Articolo 15
(Doveri inerenti all'amministrazione dell'Università)

Il docente si impegna a partecipare agli organi di governo dell'Ateneo, evitando tuttavia il cumulo di incarichi direttivi.

Articolo 16
(Attività esterne)

Le eventuali attività lavorative esterne del docente debbono essere occasione di completamento della sua attività didattica e di ricerca, e non ostacolarla.

Articolo 17
(Attività professionale)

L'attività professionale deve essere svolta in modo da non sovrapporsi con l'adempimento dei compiti istituzionali. Il docente non pubblicizza la sua attività professionale all'interno delle strutture universitarie ed evita in generale di trovarsi in situazioni, reali o apparenti, di conflitto di interessi.

DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Articolo 18
(Ritiro)

Nei confronti del personale amministrativo i principi generali del presente Codice sono integrati dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Articolo 19
(Conoscenza delle norme universitarie)

Gli studenti hanno il dovere di informarsi circa le norme di ateneo che li riguardano.

Articolo 20
(Partecipazione alla vita accademica)

Gli studenti partecipano responsabilmente alla vita accademica. Si informano sui candidati e partecipano alle elezioni dei loro rappresentanti.

I rappresentanti del corpo studentesco esercitano il proprio mandato con continuità e impegno.

L'Università mette a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari, disciplinando i casi di concordanza con le attività didattiche in modo da tutelare pienamente l'esercizio dei diritti-doveri di partecipazione.

Articolo 21
(Lezioni)

Gli studenti si informano per tempo della programmazione didattica e frequentano con regolarità le lezioni del proprio corso di studio, segnalando alle Commissioni paritetiche docenti-studenti le eventuali disfunzioni organizzative.

Durante le lezioni e nell'assistere agli esami, gli studenti evitano di disturbare e distrarre i docenti e i colleghi.

La fotocopia di stampati e la registrazione di lezioni, seminari o conferenze è ammessa soltanto per uso personale.

Articolo 22
(Esami)

Lo studente è tenuto a prenotarsi per gli esami e a disdire la prenotazione entro i termini prefissati.

Lo studente sostiene le prove di esame nel pieno rispetto del lavoro e delle competenze del docente e non assume comportamenti sleali né verso gli altri studenti né verso il docente.

Articolo 23
(Tesi)

La tesi deve essere frutto del lavoro personale dello studente. Fermo il rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore, lo studente non si appropria in alcun modo dei risultati di ricerche altrui e dichiara le fonti utilizzate.

NORME FINALI

Articolo 24
(Commissione etica)

Al fine di promuovere la diffusione dei principi di correttezza indicati nel presente Codice, è istituita una Commissione etica. Essa è composta dal Difensore civico degli studenti, che ne è componente di diritto, e da due membri scelti dal Rettore tra il personale docente e il personale tecnico-amministrativo. L'incarico non comporta compensi aggiuntivi.

La Commissione raccoglie le segnalazioni provenienti da qualsiasi interessato, nonché le indicazioni fornite dagli organi dell'Ateneo, in particolare dai Direttori di Dipartimento e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti.

Indica sul sito dell'Ateneo i comportamenti da ritenersi conformi o contrastanti con il presente Codice. Presta consulenza al Rettore per la proposta delle sanzioni al Senato accademico.

Articolo 25
(Sanzioni)

In attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. m) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, sulle infrazioni al presente Codice decide il Senato accademico, su proposta del Rettore. La sanzione consiste nel richiamo scritto, accompagnato in caso di ricchezza dalla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, le conseguenze disciplinari, civili e penali delle condotte sanzionate.